



Procura Generale della Repubblica
presso la
Corte d'appello di Genova

Voglio premettere al mio intervento un ringraziamento non formale a tutto il personale del mio ufficio, ai colleghi della Procura Generale, ai Procuratori della Repubblica ed alle persone con cui ho lavorato in questo primo anno: tutti hanno avuto pazienza con una esordiente, tutti mi hanno sostenuto, da tutti ho imparato.

Alcuni aspetti del mio lavoro sono stati discussi ed affrontati insieme agli Avvocati del Foro: grazie davvero per la collaborazione e l'ascolto.

Insieme a loro vorrei ricordare in questa sede le comuni preoccupazioni per le sorti della democrazia di un grande paese, che ci è vicino: in Turchia, dopo il tentato colpo di stato e la dichiarazione dello stato di emergenza, sono stati operati licenziamenti in massa nell'apparato statale, sono stati incarcerati 2700 magistrati, moltissimi avvocati, giornalisti e docenti: la violazione dei diritti fondamentali passa sempre attraverso l'isolamento e la messa a tacere, prima di tutto, di avvocati e magistrati che onorano la propria professione e l'indipendenza che è dovuta al loro ruolo.

Fa onore al Ministero della Giustizia l'aver richiesto ad una Corte di Appello, con un provvedimento del 24 gennaio scorso, la revoca di ogni misura cautelare nei confronti di un estradando, avendo ritenuto che non potevano essere assunte nei confronti dello stesso decisioni favorevoli alla estradizione, in quanto *"le violazioni dei diritti umani in Turchia rappresentano allo stato una situazione diffusa e non episodica (...), caratterizzata anche da un forte incremento dei poteri della polizia e dalla possibilità di derogare agli obblighi relativi alla effettività del diritto di difesa degli indagati ed imputati"*.

Passo al merito del mio intervento sull'andamento dell'amministrazione giudiziaria nel Distretto; intervento che divido in due parti:

- la prima dedicata ad un breve commento di alcuni dati che caratterizzano l'andamento della giurisdizione penale;
- la seconda dedicata ai rapporti tra Procura Generale e Procure Circondariali ed alle attività di vigilanza ed impulso intraprese dal mio ufficio.

Quanto al primo profilo, semplifico il mio lavoro facendo rinvio alle notizie già da me comunicate al Signor Presidente della Corte.

Voglio solo commentare alcuni numeri, che letti da soli potrebbero essere fuorvianti:

- i dati statistici, assolutamente contenuti, relativi al numero dei procedimenti per i reati di corruzione e concussione (poche decine all'anno in totale), certamente non possono essere interpretati come una assenza del fenomeno, ma all'apposto segnalano la perdurante difficoltà di emersione di una realtà criminale grave e pervasiva; il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha suggerito strumenti diretti alla prevenzione ed alla emersione del fenomeno che meriterebbero di essere seriamente considerati dal legislatore;
- i procedimenti in materia di usura, che assommano in tutto il Distretto soltanto a 50/70 casi negli ultimi tre anni, certamente sottostimano un fenomeno diffuso, e secondo gli esperti ingravescente a causa della perdurante crisi economica: la costante scarsità di denunce fa pensare ad una insufficienza delle forme di tutela per le vittime, nonché a possibili intimidazioni, nei casi in cui tale attività illecita venga alimentata da liquidità derivante dalla criminalità organizzata (come avviene anche nel nostro Distretto); immagino altresì che Polizia Giudiziaria e Procure, oberate dai numeri, abbiano difficoltà a dedicarsi ad investigazioni di iniziativa nei casi in cui, anche in assenza di denunce, emergano segnali sintomatici di tale reato;
- i numeri relativi ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia segnalano l'ampiezza del fenomeno della violenza di genere (tale normalmente è quella denunciata), fenomeno che vede altresì, come noto, una rimarchevole presenza di "sommerso". I dati, che evidenziano una diffusione del fenomeno analoga tra italiani e stranieri e tra categorie sociali diverse, fanno pensare non tanto a connessioni con fenomeni di disagio sociale o di

insufficienza culturale settoriali, quanto ad una generale difficoltà di un genere a prendere atto dell'aumentata autonomia dell'altro genere;

- il numero delle denunce relative alle lesioni gravi e gravissime per infortuni sul lavoro è in calo per il terzo anno consecutivo: purtroppo non è certo che tale decremento dipenda da un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, quanto, piuttosto, dalla diminuzione dell'occupazione in alcuni settori più a rischio (per esempio l'edilizia) o dall'aumento dell'occupazione 'in nero';
- i dati trasmessi dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni registrano un aumento dei procedimenti penali, come sintomo di una crescita del disagio minorile; la percentuale degli indagati stranieri ed la loro tendenziale diminuzione sono elementi che evidenziano una micro-criminalità soprattutto nazionale, e suggeriscono che stia intervenendo per gli immigrati (molto numerosi quelli di origine sud-americana a Genova), un positivo fenomeno di integrazione; i dati relativi agli "affari civili" della Procura Minori, in notevole aumento dal 2012 ad oggi, segnalano un trend positivo, e cioè la aumentata sensibilità delle diverse agenzie educative, della Polizia Giudiziaria e di altri soggetti coinvolti, rispetto al problema del disagio minorile, e ad una più diffusa capacità di iniziativa ed impulso della Procura Minori, che va molto apprezzata. A proposito del ruolo della Procura minori, sottolineo che a tale ufficio sono riservati compiti estremamente specializzati, anche nel settore penale: compiti diretti alla tutela ed al recupero del minore venuto a trovarsi in situazioni di disagio e fragilità, sia in quanto coinvolto da condotte inadeguate o disfunzionali dei genitori, sia in quanto autore di un reato; per tale ragione esprimo la preoccupazione che il progetto di riforma in discussione, che prevede la trasformazione delle Procure Minori in un segmento, per quanto specializzato, delle Procure ordinarie, possa comportare una perdita di ruolo e di forza della sua irrinunciabile cultura. Sul punto, condivido le acute osservazioni formulate dall'Unione delle Camere Penali nel documento del 16 gennaio scorso.

Meritano una breve valutazione, sulla base dei primi risultati, alcune recenti riforme, non tanto e non solo perché hanno avuto riflessi sul dato numerico delle

pendenze, quanto perché hanno messo a disposizione del magistrato penale, per alcune condotte illecite, strumenti di risposta innovativi e più razionali.

In particolare:

- L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 28.4.2014 n. 67) ha avuto nel Distretto un certo successo, con effetti che sono stati valutati positivamente da tutti i Procuratori; l'accesso a tale procedura, potenzialmente in aumento, rischia tuttavia di venir rallentato dalle scarse risorse di cui dispongono gli Uffici di esecuzione penale esterni (UEPE): sarebbe indispensabile che venisse attivata dal Ministero la previsione di aumento delle piante organiche di tali uffici, prevista dall'art. 7 della legge istitutiva; la bontà dell'istituto suggerirebbe, a mio personale parere, l'ampliamento dell'applicabilità anche ai procedimenti relativi a reati c.d. "relazionali" (maltrattamenti, stalking), cui ben si potrebbe adattare il percorso rieducativo e riparativo implicito nell'istituto;
- Anche la non punibilità per la tenuità del fatto, introdotto dal D. L.vo 16.3.2015 n. 28, è istituto che sta riscontrando una apprezzata applicazione: questo ufficio ne ha discusso con i Procuratori e con i sostituti Procuratori Generali, per garantire un confronto sugli spazi di applicazione dell'istituto; i Capi degli uffici inquirenti hanno emanato direttive al fine di promuoverne una applicazione tendenzialmente non dissonante; vi sono state tempestive iniziative della Formazione decentrata: in definitiva, il dibattito intervenuto sta facilitando il formarsi nel Distretto di una giurisprudenza coerente; spetterà anche al mio ufficio, sulla base di un uso attento del potere di impugnazione, contribuire a tale obiettivo di razionalità e tendenziale omogeneità.
- Perplessa, invece, è la mia valutazione circa l'innalzamento delle soglie di punibilità per alcuni reati tributari: non vi erano numeri eccessivi da abbattere; mi pare irrazionale, in termini di politica criminale, una riforma che esclude la risposta penale per fenomeni anche gravi di evasione o commessi con frode, per di più a fronte di una spiccata penalizzazione in altri settori: certamente la modifica normativa ha avuto ragioni ben diverse dalla volontà di alleviare il carico del lavoro delle procure.

Dedico ora alcune brevi valutazioni all'attività che hanno svolto, nell'anno di interesse, la Direzione Distrettuale Antimafia ed il gruppo specializzato "terrorismo": qui significativi sono non i numeri, ma la qualità dell'investigazione ed i suoi risultati.

Organizzazione criminale predominante nel territorio si è confermata la 'ndrangheta, che ha evidenziato *"sempre piu' tangibili proiezioni anche in terra ligure"*; il gruppo criminale ha dimostrato capacità di azione sia nel traffico degli stupefacenti, sia in importanti settori dell'economia (movimento terra, guardiania, smaltimento dei rifiuti, edilizia), con una operatività volta a condizionare le scelte della P.A. nell'affidamento di appalti.

Dopo che, nel 2015, il procedimento in appello noto come "la svolta" ha riconosciuto la presenza nel ponente ligure di due "locali" autonomi, nel 2016 sono state eseguite misure cautelari nell'ambito di una indagine preliminare che ha evidenziato l'esistenza nel levante Ligure (Lavagna) di un "locale", facente capo a soggetti attivi nel settore delle slot machines, e che utilizzava le conseguenti risorse economiche sia per 'sostenere' persone detenute per reati associativi, sia per alimentare una attività di prestiti usurari.

In materia di antiterrorismo, a livello distrettuale è stato elaborato e stipulato il protocollo che ha citato il Presidente nella sua relazione: il fatto significativo è la conferma di un leale spirito di collaborazione tra tutti gli uffici inquirenti e tutte le Polizia Giudiziarie all'interno del Distretto.

Le indagini in corso hanno realizzato un capillare monitoraggio dei 'terreni' sensibili: l'accesso in Italia di islamici attraverso i varchi internazionali (porto ed aeroporto), la presenza sul nostro territorio di alcune sedi di aggregazione dei gruppi più radicali, i canali di finanziamento.

Sono state disposte misure cautelari per il delitto di cui all'art. 270 bis comma 2 del c.p., (associazione alla organizzazione terroristica denominata "Stato Islamico (IS)", e per il delitto di cui all'art. 270 quater comma 2 c.p. (arruolamento), confermate in sede di riesame.

Il tema del contrasto al terrorismo internazionale merita certamente un'attenzione particolare anche sotto il profilo dell'evoluzione giurisprudenziale: il D. L. n. 7/2015, costruendo nuove fattispecie criminali a struttura fortemente anticipata, ha

da un lato confermato la scelta garantista di affrontare il terrorismo internazionale con gli strumenti della giurisdizione penale. Tuttavia è stato anche segnalato che l'intervento normativo citato ha dato vita ad un diritto penale "al limite", un limite che non potrà essere travalicato, pena lo sconfinamento in un diritto penale d'autore ed il rischio di una sua delegittimazione.

Appare quindi importante il ruolo di garanzia che potrà svolgere la giurisprudenza: sarà necessario che un proficuo dibattito continui a svolgersi tra tutte le parti del processo e tra uffici inquirenti e giudicanti; e sarà decisiva la capacità che gli uffici di Procura, soprattutto di fronte alla pressione di esigenze di sicurezza fortemente sentite, rimangano un luogo di elaborazione critica e di libero dibattito, animato da PM che restino, prima di tutto, dei magistrati: quindi, dei professionisti formati sulla base di una solida cultura della giurisdizione e del contraddittorio, e garantiti da un unico Consiglio Superiore della Magistratura.

Voglio dedicare un ultimo commento ad un settore della giustizia civile, che interpella tuttavia la capacità di tutta l'organizzazione giudiziaria di far fronte a nuovi bisogni di giurisdizione. Mi sto riferendo ai procedimenti civili in materia di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, derivanti dai ricorsi avverso le decisioni negative delle Commissioni Territoriali presentati dai rifugiati.

I dati dimostrano che la situazione di emergenza nazionale (181.000 sbarchi nel 2016) è diventata anche un difficile banco di prova per la nostra struttura; la crisi umanitaria sta dilagando anche sui nostri tavoli, come domanda di tutela: un fiume di bisogni, speranze e sofferenze diventa richiesta di diritti ed impone un intervento dei magistrati che sia all'altezza della gravità e della ineluttabilità del problema.

C'è stata e c'è una attenzione particolare del C.S.M. dedicata - sin dall'organizzazione del seminario del settembre scorso per i giudicanti - alla individuazione di pratiche organizzative dirette sia alla celere definizione dei procedimenti (si tratta infatti di procedure che, comportando una sospensione dell'esecuzione delle espulsioni disposte dal Ministero dell'interno, concernono potenzialmente anche la sicurezza nazionale), sia una adeguata istruttoria, *"trattandosi (così si legge in una delibera del Consiglio) di materia di primario rilievo per la sua incidenza sui diritti fondamentali della persona"*.

In breve: l'improvviso e relevantissimo numero delle sopravvenienze (superiore alle 1100 nel 2016 e prevedibilmente in aumento nel prossimo futuro) ha sollecitato l'attivarsi di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione giudiziaria: dal CSM, al Presidente del Tribunale, che ha adottato in via di urgenza i necessari provvedimenti organizzativi, al Presidente della sezione appositamente costituita,

che ha organizzato incontri con i magistrati incaricati delle procedure. Anche la Formazione decentrata è intervenuta tempestivamente, al fine di facilitare una coerenza di approccio in una materia nuova, sia per le fonti internazionali di regolazione, sia per le modalità di acquisizione e valutazione degli elementi probatori.

Tale emergenza sollecita la professionalità non solo dei magistrati giudicanti, ma anche di quelli requirenti (è doveroso l'intervento del PM, trattandosi di questioni relative allo status delle persone ed a diritti fondamentali); personalmente ritengo che sia fondamentale che la materia sia attribuita a magistrati specializzati e motivati.

In tale contesto ho promosso incontri con la Procura di Genova, con i due colleghi della Procura Generale specializzati nella materia e con rappresentanti della Questura, al fine di individuare modalità di intervento del PM o del PG sostenibili ed efficaci, e di acquisire in tempi brevi le informazioni sui richiedenti asilo previste dalle norme a tutela della sicurezza della collettività.

Segnalo con orgoglio che, presso la Procura di Genova e presso la Procura Generale, i procedimenti sono stati presi in carico da sostituti PM e PG che si sono volontariamente offerti di trattare la materia: la quantità di lavoro e le urgenze che affliggono gli uffici non hanno impedito che, di fronte ad una emergenza, prevalesse la generosità propria di chi ama il proprio lavoro e ne conosce il significato profondo. Grazie a questi colleghi.

Come vi ho detto, in questo caso ho ritenuto di indirizzare l'azione della Procura Generale, con una iniziativa certamente ancora insufficiente, verso un obiettivo di coordinamento, al fine di valorizzare le (limitate) risorse esistenti.

Questo caso mi dà lo spunto per dedicare la parte finale del mio intervento al ruolo del mio ufficio, ed in particolare all'evoluzione in atto, dopo l'introduzione nel 2006 di una norma (l'art. 6 d. l.vo 106) dedicata al rapporto tra Procure della Repubblica, Procure Generali presso le Corti di Appello, Procura Generale presso la Cassazione.

L'art. 6 impone al Procuratore Generale la *“verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale da parte delle Procure del Distretto, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento da parte dei Procuratori dei*

poteri di direzione, controllo ed organizzazione dei loro uffici”, tutti temi su cui il PG distrettuale deve relazionare periodicamente al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

E' tuttora in corso, a dieci anni dall'introduzione della norma, un approfondimento sulla portata dell' art. 6: tanto che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione vi ha dedicato molti fra gli incontri periodici con i procuratori generali distrettuali, incontri nei quali le piu' autorevoli istituzioni (dal Presidente della Corte Costituzionale, al vicepresidente del CSM) hanno evidenziato un dato incontrovertibile: la tempestività dell'esercizio dell'azione penale, l'uniformità dei criteri cui tale esercizio è informato, la correttezza dell'azione sono strumenti per la realizzazione dei valori costituzionali dell'eguaglianza, e costituiscono le ragioni che giustificano nel nostro ordinamento un PM magistrato a tutto tondo, fruitore di garanzie e di uno statuto di indipendenza.

Ovviamente non è questa la sede per riferire in dettaglio della questione; basti ricordare che alcuni commentatori evidenziano che l'art. 6 attribuisce sì ai Procuratori Generali dei Distretti ed al Procuratore della Cassazione un ruolo in astratto fondamentale, ma tuttavia non prevede strumenti normativi adeguati; e ne derivano una sorta di nostalgia del sistema tabellare, sistema che invece potrebbe consentire (così alcuni argomentano) una verifica sulla bontà dei criteri organizzativi dei Procuratori da parte dei CG e del CSM, organismi che adesso sarebbero totalmente disarmati di fronte al potere dei Procuratori.

Io non mi iscrivo fra i nostalgici del sistema tabellare per le Procure: credo che l'autonomia organizzativa dei Procuratori sia un valore, se accompagnata dalla conseguente responsabilità, e trovi tuttora un adeguato limite nelle circolari del CSM e nel controllo che il Consiglio opera, sulla base della sua normativa secondaria, circa il rispetto dell'autonomia professionale dei sostituti.

Ritengo inoltre che una funzione di coordinamento e vigilanza da parte del Procuratore Generale possa essere svolta anche con modalità non coercitive, mettendo a disposizione dei Procuratori del Distretto una sede di discussione, al fine di confrontare prassi, scelte organizzative, soluzioni interpretative.

Non credo che vi sia una inconciliabilità tra poteri organizzativi dei Procuratori e dovere del Procuratore Generale di vigilare e coordinare al fine di garantire, in tutto il Distretto, il *“corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale da parte delle Procure”*. Ogni progetto organizzativo deve adeguarsi ai problemi specifici del

Circondario e può corrispondere alle opzioni, purché motivate e trasparenti, dei Procuratori; e spero che il CSM non ceda, come a volte gli succede - a mio sommesso avviso, naturalmente- alla tentazione di regolamentare ex ante in modo uniforme anche i profili organizzativi delle Procure.

La valutazione della bontà di un progetto organizzativo va fatta in concreto, verificandone i risultati, in termini non solo di quantità prodotte, ma anche di qualità dell'azione penale esercitata: vanno rispettate le eventuali diverse scelte in termini di organizzazione del lavoro, qualora risultino in grado di produrre buona giurisdizione e di garantire il rispetto dei criteri di priorità previsti dalle norme primarie e secondarie.

Mi pare più importante, piuttosto che puntare sull'uniformità organizzativa, verificare se le scelte del Procuratore garantiscono comunque la trasparenza della gestione, la controllabilità anche a posteriori dei criteri di assegnazione, il confronto interno con i sostituti.

E' questa la strada che ho cercato di percorrere, sicura che la grande esperienza professionale nel settore inquirente dei Procuratori del Distretto avrebbe fornito anche a me occasioni di crescita professionale, ed avrebbe garantito un confronto sempre proficuo.

Così, in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e le Procure del Distretto, abbiamo predisposto ed approvato il protocollo sullo scambio di informazioni di cui prima ho parlato.

Così abbiamo esaminato insieme con tutti i Procuratori i problemi interpretativi (alcuni dei quali di immediato rilievo, come per esempio la coercibilità del prelievo ematico al fine di verificare l'assunzione di alcol o stupefacenti) della legge sul c.d. omicidio stradale, concordando i contenuti delle direttive da formulare alla PG: in questa materia, di grande impatto sociale, il confronto tra opzioni interpretative inizialmente in parte difformi ha portato a conclusioni operative coerenti.

In tal modo abbiamo evitato quanto talora in altri distretti è avvenuto, e cioè la 'corsa' solitaria da parte di alcuni Procuratori all'edizione di protocolli, direttive o commenti, una modalità che di fatto pone gli altri colleghi, compreso il Procuratore Generale, di fronte al fatto compiuto e, soprattutto, rischia di introdurre interpretazioni, e quindi regole concrete, incomprensibilmente diverse per i cittadini.

Anche in altri settori il metodo della condivisione ha fornito indicazioni utili: per esempio, circa criteri di iscrizione di alcune tipologie di comunicazioni al registro mod. 21 o mod. 45; o circa il metodo di calcolo dei corrispettivi per i VPO.

Sono peraltro consapevole che un ufficio di Procura Generale, che proponga ai Procuratori del Distretto di discutere insieme l'utilizzo dei propri poteri organizzativi, deve prima di tutto guardare al proprio interno per verificare se sono possibili miglioramenti del proprio operare.

In tale ottica, d'intesa con i colleghi, si è deciso di aumentare il tasso di specializzazione dell'ufficio, per le materie che propongono tecnicità più spiccate, chiedendo alle Sezioni penali della Corte di poter conoscere con adeguato anticipo i calendari di udienza; nonché di dare maggiore prevedibilità e trasparenza all'esercizio dei poteri organizzativi discrezionali del PG, per esempio in tema di partecipazione alle udienze in appello del PM 'titolare del fascicolo' in primo grado; nonché di attivare uno scambio di informazioni più efficiente con i colleghi delle Procure.

Chiudo segnalando due temi, che toccano il delicato confine tra giurisdizione e prerogative del Ministero, quale "*organizzatore dei servizi relativi alla giustizia*". Nonostante l'apparente banalità, credo si tratti di questioni che pongono problemi di rilievo, che ci accompagneranno anche in futuro.

La prima questione nasce con la riforma che dal 2015 ha rivoluzionato la gestione degli uffici giudiziari, spostandone la competenza in capo al Ministero.

Premetto di condividere lo sforzo che il Ministero sta portando avanti, al fine di ridurre gli sprechi e di spendere meglio le risorse a disposizione. In particolare, apprezzo che la riforma abbia fatto coincidere il soggetto gestore con il fruitore dei servizi, come premessa ineliminabile per una amministrazione più efficiente anche dal punto di vista delle spese.

Tuttavia, in attesa della istituzione delle Direzioni Regionali del Ministero, vengono sistematicamente delegate dal Ministero ai Presidenti della Corte ed ai Procuratori Generali le competenze relative alla formazione dei contratti necessari per garantire alle sedi giudiziarie tutti i servizi e le condizioni di sicurezza necessari. In poche parole, ai c.d. Capi Corte sono state trasferite competenze (e responsabilità) tecniche (ricerche di mercato, gestione delle gare, svolgimento delle funzioni proprie del R.U.P.), che da un lato attribuiscono a tali magistrati funzioni amministrative, spesso molto impegnative in termini di tempo; e dall'altro impongono loro lo svolgimento di compiti per i quali non posseggono né la formazione né il necessario supporto di personale tecnico.

Analoghi riflessi negativi sullo statuto dei magistrati, in questo caso delle Procure, rischia di operare un'ulteriore iniziativa del Ministero della Giustizia, anche questa motivata essenzialmente da ragioni di diminuzione della spesa.

Mi riferisco ad una circolare del Ministero del 13.5.2016, dedicata alle sezioni di Polizia Giudiziaria: da alcuni anni, a differenza –credo- di quanto avveniva in passato, alcuni enti pubblici chiedono al Ministero il rimborso dei costi del loro personale distaccato per specialità presso le Sezioni di PG ai sensi dell'art. 5 2° c. disp. att. cpp: si tratta di personale non appartenente ai corpi di Polizia tradizionali, che su richieste dei Procuratori e del Procuratore Generale viene aggregato alle sezioni di PG quando sono necessarie specializzazioni particolari (personale dell'ARPA, delle ASL, della Polizia Municipale e simili).

La circolare propone una interpretazione restrittiva dell'art. 5, 2° c. disp. att. cpp, norma che consente appunto tali applicazioni per specialità. In sostanza, il documento teorizza che tale applicazione debba essere limitata ad esigenze investigative *temporanee* (o *connesse a singoli procedimenti*), richiedenti una tipologia di specializzazione non disponibile nelle Sezioni di PG, mentre i bisogni continuativi di professionalità specializzate, diverse da quelle tipiche (CC, GdF, PdiS e Forestali), dovrebbero essere soddisfatti esclusivamente mediante il ricorso a c.d. *distacchi funzionali*, magari regolati con la stipula di una convenzione.

Il 'distacco funzionale' consisterebbe in questo: se la struttura pubblica ritiene più conveniente destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento, a tempo pieno, di funzioni delegate dall'A.G., può distaccare alcuni suoi dipendenti presso le Procure; in tali casi, evidenzia la circolare, i costi del personale resterebbero in capo agli enti di appartenenza, a differenza dei casi di applicazione per specialità ex art. 5 2° c. disp. att. cpp.

Ora, la soluzione ipotizzata dal Ministero è certamente idonea a risolvere alcune esigenze organizzative, ma può non essere sempre adeguata per sopperire alle *esigenze di una azione investigativa indipendente del PM*: infatti non è assolutamente scontato che gli enti richiesti siano disponibili a mettere a disposizione dell'A.G. il personale migliore; o nel numero ritenuto necessario; né che intendano 'rinunciare' alle prerogative di sovraordinazione gerarchica sui loro dipendenti (sovraordinazione che permane, anche a fronte dell'autonomia spettante ad operatori di P.G. che agiscono delegati dall'A.G.).

In definitiva, l'istituto previsto dall'art. 5 2° c. cpp é, a mio parere, una risorsa ulteriore e diversa rispetto alla c.d. applicazione funzionale, in quanto: a) é istituto che si riferisce ad *esigenze permanenti di specialità*; b) l'applicato può essere addetto ad attività diverse dall'espletamento di singole deleghe di singoli PM; c) é esclusa in radice la dipendenza gerarchica e funzionale dell'applicato dall'ente conferente, comportando l'istituto di cui si tratta l'inserimento dell'operatore di PG all'interno delle Sezioni, con conseguente dipendenza diretta dal Procuratore (art. 59 cpp).

Mi pare quindi che, se nella normalità dei casi il 'distacco funzionale' può costituire una soluzione organizzativa adeguata, (e certamente un positivo contenimento dei costi), è tuttavia importante mantenere uno spazio per le "applicazioni per specialità" motivate da esigenze di specializzazione non temporanee o non connesse a deleghe specifiche.

Quello che mi pare importante, dunque, è che sia ribadita una interpretazione dell'art. 5 2° c. disp. att. cpp che assicuri le garanzie di indipendenza dall'ente di provenienza che sopra ho richiamato.

Sottopongo la questione al rappresentante del Ministero, certa che saprà cogliere lo spirito di assoluta collaborazione con cui è stata formulata.

Il Procuratore generale

Valeria Fazio

Genova, 28 gennaio 2017